

## **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

DECRETO 10 maggio 2018

**Concessione di agevolazioni nella forma del contributo in conto capitale alle imprese che realizzino o abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dal sisma del centro Italia. (18A04317) - (GU n.142 del 21-6-2018)**

**SCADENZA:** Per l'apertura del bando si resta in attesa dei provvedimenti dei Vice Commissari

**FONDI STANZIATI PER LE MARCHE: € 21.700.000,00**

**SOGGETTO GESTORE: VICE COMMISSARIO**

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO: (Art. 20 D.L. 189/2016)**

Visto il comma 1 dell'art. 20 «Sostegno alle imprese danneggiate dal sisma del 24 agosto 2016» del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, così come modificato dalla legge n. 205 del 2017, che prevede di utilizzare la disponibilità finanziaria assegnata pari a 35 milioni di euro tramite la concessione di contributi in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti nei territori dei comuni di cui all'art. 1, con priorità per le imprese che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici;

### **SOGGETTI BENEFICIARI**

**a. per le imprese beneficiarie iscritte al registro delle imprese: presenza di una o più unità produttive - risultanti iscritte al medesimo registro delle imprese - ubicate in uno o più comuni, alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 dell'art. 7. Le imprese beneficiarie prive di tale requisito al momento della domanda devono possederlo al momento dell'erogazione del contributo o dell'anticipo di cui all'art. 10, secondo modalità stabilite nei provvedimenti di cui all'art. 14;**

**b. per le imprese beneficiarie non iscritte al registro delle imprese: luogo dell'esercizio dell'attività d'impresa - come riscontrabile dal certificato di attribuzione della Partita IVA - in uno o più comuni, alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 dell'art. 7. Le imprese beneficiarie prive di tale requisito al momento della domanda devono possederlo al momento dell'erogazione del contributo o dell'anticipo di cui all'art. 10, secondo modalità stabilite nei provvedimenti di cui all'art. 14;**

### **d. esercizio dell'attività economica in qualsiasi settore.**

Alle imprese beneficiarie operanti nei settori dell'agricoltura primaria, della pesca e dell'acquacoltura e' destinata, complessivamente per i tre settori, una quota di risorse pari al 10% delle risorse attribuite a ciascuna regione. Sono comprese tra le imprese beneficiarie anche le imprese agricole la cui sede principale non e' ubicata nei territori dei comuni, ma i cui fondi siano situati in tali territori.

## **COSTI AMMISSIBILI**

**a. il suolo aziendale** e le sue sistemazioni (ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo)

**b. le opere murarie ed assimilate** nonche' le infrastrutture specifiche aziendali, inclusi l'acquisto o la realizzazione di nuovi immobili o l'ampliamento di immobili esistenti, purché strettamente funzionali al ciclo produttivo caratteristico dell'impresa;

Limiti di spesa

- per i programmi di investimento aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività turistiche di cui alla sezione I divisione 55 della classificazione ATECO 2007, sono agevolabili le spese di costruzione ed acquisto dell'immobile, ivi incluse le eventuali spese di ristrutturazione, nel limite massimo del 70% dell'investimento complessivo agevolabile;
- per i programmi di investimento aventi ad oggetto le altre attività economiche, sono agevolabili le spese di costruzione ed acquisto dell'immobile, ivi incluse le eventuali spese di ristrutturazione, nel limite massimo del 50% dell'investimento complessivo agevolabile.

**c. i beni materiali ammortizzabili** di qualsiasi specie funzionali al ciclo produttivo caratteristico dell'impresa;

**d.** i brevetti e gli altri diritti di proprietà industriali funzionali al ciclo produttivo caratteristico dell'impresa;

**e.** i programmi informatici esclusivamente connessi alle esigenze di gestione del ciclo produttivo caratteristico dell'impresa (Le spese relative ai punti e. ed f. del comma 1 sono ammissibili nel limite cumulativo del 10% dell'investimento complessivo agevolabile e comunque in misura complessivamente non superiore a euro 50.000,00);

**f.** per le sole piccole e medie imprese, i costi relativi all'acquisizione di servizi di consulenza connessi al programma di investimento produttivo quali (Le spese relative ai punti e. ed f. del comma 1 sono ammissibili nel limite cumulativo del 10% dell'investimento complessivo agevolabile e comunque in misura complessivamente non superiore a euro 50.000,00):

- i servizi qualificati di supporto alla innovazione tecnologica di prodotto e processo (a titolo esemplificativo, servizi di supporto alla innovazione di prodotto nella fase iniziale, test e ricerche di mercato per nuovi prodotti, servizi tecnici di progettazione per innovazione di prodotto e di processo produttivo, servizi tecnici di sperimentazione es. prove e test, servizi di gestione della proprietà intellettuale, costo di ricerca tecnico-scientifica a contratto, servizi di supporto all'innovazione;

- i servizi qualificati di supporto alla innovazione organizzativa, servizi di supporto al cambiamento organizzativo, servizi di miglioramento della efficienza delle operazioni produttive, supporto alla certificazione avanzata, servizi per l'efficienza ambientale ed energetica;

- i servizi qualificati di supporto all'innovazione commerciale per il presidio strategico dei mercati: supporto alla introduzione di innovazioni nella gestione delle relazioni con i clienti, supporto allo sviluppo di reti distributive specializzate ed alla promozione di prodotti, servizi di valorizzazione della proprietà intellettuale.

**INVESTIMENTO MINIMO: € 20.000,00**

**INVESTIMENTO MASSIMO: € 1.500.000,00**

#### **DECORRENZA DELLE SPESE:**

**In regime de minimis (Max € 200.000,00 nel triennio): dal 24 agosto 2016**

**In regime di esenzione (quindi non in de minimis) : a partire dalla data di avvio del progetto, che deve essere successiva alla data di presentazione della domanda di contributo.**

**CONTRATTI DI LEASING** - Con riferimento ai costi di cui punto c. del comma 1, sono ammissibili anche i contratti di leasing per la quota capitale dei canoni pagati nel periodo di ammissibilità. Gli altri costi connessi al contratto (inclusi interessi, tasse, spese generali, oneri assicurativi, costi di rifinanziamento) non costituiscono spesa ammissibile.

#### **AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI**

- a. **Pari al 50% dei costi ritenuti ammissibili** entro il limite massimo di contributo e nel rispetto delle condizioni previste dai Regolamenti **de minimis**;  
Le imprese che hanno già avviato l'investimento devono chiedere il contributo in de minimis.
- b. Ai sensi **dei Regolamenti di esenzione**, con le intensità di aiuto ivi previste a seconda della dimensione di impresa e della localizzazione dell'investimento per le singole tipologie di costi ammissibili di cui all'art. 4, nel rispetto delle condizioni previste dai medesimi regolamenti;

**Art.17 – Aiuti agli investimenti a favore delle PMI**

- a) **il 20 % dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;**
- b) **il 10 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.**

**Art.18 – Aiuti alle PMI per servizi di consulenza (da verificare)**

2. **L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.**

#### **CUMULO DEGLI AIUTI**

1. Le agevolazioni previste dal presente decreto sono cumulabili sugli stessi costi ammissibili con altre agevolazioni pubbliche previste da norme comunitarie, nazionali e regionali che siano qualificate come aiuti di stato ai sensi dell'art. 107, comma primo, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché con contributi pubblici concessi ai sensi dei Regolamenti de minimis, purché il cumulo non comporti il superamento delle intensità di aiuto più elevate o importi di aiuti più elevati applicabili in base ai Regolamenti di esenzione o ad altre decisioni della Commissione.

Fatto salvo il divieto di sovra compensazione su di una stessa spesa, le agevolazioni previste dal presente decreto sono altresì cumulabili con altre provvidenze pubbliche che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, comma 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

#### **CRITERI DI VALUTAZIONE ( da stabilire: procedura valutativa a graduatoria oppure a sportello)**

3. I contributi di cui al presente decreto sono concessi, a cura del Vice Commissario, sulla base di procedura valutativa a graduatoria, secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/1998. In alternativa alla procedura valutativa a graduatoria, i contributi di cui al presente decreto possono essere concessi sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998.

6. Le domande di contributo ammissibili vengono **ordinate in graduatoria sulla base di un punteggio determinato considerando i seguenti criteri in ordine decrescente di priorit **:

- a. **danni diretti subiti** per effetto degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e seguenti di cui al decreto-legge n. 189/2016 come rilevabili dalle schede AeDES con esito E, B o C, con priorit  per le imprese che abbiano subito l'inagibilit  totale dell'immobile sede dell'attivit  produttiva;
- b. **incremento occupazionale** generato per effetto degli investimenti, con priorit  per le assunzioni a tempo indeterminato realizzate entro i sei mesi successivi alla conclusione del programma di investimenti;
- c. **rilevanza patrimoniale dell'investimento** data dal rapporto tra il valore degli investimenti in programma e il valore degli investimenti netti alla data dell'ultimo bilancio o periodo d'imposta. Il valore degli investimenti netti alla data dell'ultimo bilancio o periodo d'imposta, intesi quali investimenti in attivi materiali o immateriali come definiti nell'art. 2 del reg. (UE) n. 651/2014, e' rilevato dai dati contabili risultanti dall'ultimo bilancio presentato dall'impresa beneficiaria e, per le imprese beneficiarie non tenute al deposito del bilancio, dalla dichiarazione dei redditi e dalla eventuale ulteriore documentazione richiesta dai Vice Commissari con i provvedimenti di cui all'art. 14, alla data di presentazione della domanda di contributo o alla data dell'avvio del programma in caso di opzione per il regime «de minimis»;
- d. **condizione di microimpresa**, piccola impresa o media impresa, con attribuzione di punteggi in ordine decrescente al crescere della dimensione dell'impresa;
- e. **possesso del rating di legalit **.

Nel caso in cui in sede di istruttoria siano ravvisati motivi di non ammissibilit  o di esclusione delle domande presentate, le imprese beneficiarie ricevono dal Vice Commissario formale comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990

#### **RISERVA DI FONDI**

I Vice Commissari possono costituire, per singola regione, una o pi  riserve di fondi, di importo complessivamente non superiore al 50 per cento delle risorse di competenza di ciascuna regione, in favore delle imprese beneficiarie operanti in determinati territori, in particolari settori di attivit  economica o avuto riguardo alla dimensione dell'impresa, nell'ambito dei settori individuati all'art. 3, comma 1, lettera d). Tali riserve sono costituite in funzione di specifiche esigenze rilevate e motivate dai Vice Commissari.

**TEMPI DI REALIZZAZIONE:** 18 mesi dal decreto di concessione (pi  una eventuale proroga di 3 mesi)

#### **EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

- a. a saldo in unica soluzione a seguito della rendicontazione del totale delle spese sostenute;
- b. in due soluzioni con **anticipo del 40%** dietro presentazione di idonea garanzia fideiussoria e il restante 60% a seguito della rendicontazione totale delle spese sostenute.

**DURC:** Accertato in fase di erogazione del contributo